



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 8

MODIFICHE AL P.R.G. N. 40 AI SENSI DELL'ART.17, C.12 LETTERE F) E G) DELLA L.R.
56/1977 –

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l'adozione dell'allegato provvedimento deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione dell'Assessore SPEDALE ALESSANDRO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Cuneo è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 40-9137 del 07.07.2008;
- nella fase attuativa del P.R.G. si è resa necessaria una puntuale specificazione degli interventi da eseguirsi presso lo stadio "F.lli Paschiero", per dar seguito ad un intervento di riqualificazione resosi necessario, di cui al progetto predisposto dal Settore Lavori Pubblici;
- con Delibera G.C. n. 336 in data 06/11/2025 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica in linea tecnica relativo alla riqualificazione Stadio F.lli Paschiero, finalizzato alla riqualificazione dell'impianto esistente con la relativa rifunzionalizzazione;
- il progetto di riqualificazione sopracitato ha ottenuto un importante finanziamento nell'ambito dell'avviso "Sport e Periferie 2025", promosso dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la Linea di Intervento A;

Dato atto che:

- lo Stadio comunale "F.lli Paschiero" è classificato dal vigente P.R.G.C. come ambito "VCC1 - Ambiti di valorizzazione della Città consolidata", finalizzato alla riqualificazione dell'area, a seguito di trasferimento dell'impianto sportivo in parola;
- l'art. 44.01 delle Norme d'Attuazione stabilisce che, nelle more dell'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi per l'attuazione degli Ambiti di Valorizzazione della Città Consolidata, tra cui l'ambito che qui interessa VCC1, sugli edifici esistenti siano ammessi solo interventi di manutenzione straordinaria;
- allo stato, si intende mantenere lo stadio nel sito storico attuale e si rende necessario procedere alla modifica della previsione dell'intervento edilizio oggi ammesso, al fine di consentire la necessaria riqualificazione dell'impianto, sulla base del finanziamento al proposito ottenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che:

- la lettera "f", comma 12, dell'articolo 17, della L.R. n. 56/1977 stabilisce che non costituiscono variante: *"le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi"*;
- la lettera "g", comma 12, dell'articolo 17, della L.R. n. 56/1977 stabilisce che non costituiscono variante *"la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico"*;
- la modifica apportata non muta l'impianto normativo del P.R.G. approvato dalla Regione Piemonte e non produce effetti riconducibili a variante parziale e/o strutturale;
- tale modifica, non costituendo variante del P.R.G.C., non rende inoltre necessaria la verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica), secondo la procedura dettata dalla D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977, allegato 1 punto 1.1;

Quanto sopra è meglio descritto ed evidenziato negli elaborati tecnici allegati, ai quali si rimanda per una visione più dettagliata, nonché al progetto di fattibilità tecnico economica in linea tecnica depositato agli atti, approvato con D.G.C. n. 336 in data 06/11/2025 coerentemente con quanto disposto dall'art. 17, comma 13, della L.R. 56/1977;

Rilevato, infine, che sono stati predisposti dal Settore Edilizia, Pianificazione Urbanistica e Attività Produttive a firma del Dirigente del Settore – Ing. Massimiliano Galli in qualità di Tecnico Progettista, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Cuneo al n. A1575, e allegati alla presente deliberazione i seguenti elaborati:

- Relazione Illustrativa
- *Elaborati prescrittivi modificati*: P1 - Norme di attuazione;

Sentita in merito la II^a Commissione Consiliare nella seduta del 04/11/2025;

Vista la Legge Regionale del 05.12.1977, n. 56 s.m.i.;

Visto il Piano Regolatore Generale Comunale Vigente s.m.i.;

Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*»;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del Settore Urbanistica, Attività Produttive e Politiche ambientali e mobilità — Ing. Massimiliano Galli — espresso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*»;

DELIBERA

- 1) di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art.17, comma 12, lettere “f” e “g” della L.R. 56/1977 la “Modifica al P.R.G. n.40” come meglio descritta nella relazione illustrativa e, di conseguenza, di approvare gli elaborati del P.R.G. vigente di seguito elencati (allegati alla presente deliberazione per farne parte documentale):
 - Relazione Illustrativa
 - *Elaborati prescrittivi modificati*: P1 - Norme di attuazionepredisposti dal Settore Urbanistica, Attività Produttive e Politiche ambientali e mobilità a firma del Dirigente del Settore – Ing. Massimiliano Galli in qualità di Tecnico Progettista, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Cuneo al n. A1575;
- 3) di dare atto che la presente approvazione di cui all'articolo 17, comma 12, lettere “f” e “g” della L.R. 56/1977, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni;
- 4) di dare atto che in materia ambientale, non costituendo variante al P.R.G.C. vigente, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977, non è necessaria la verifica preventiva di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata per notizia sul sito informatico del Comune e presso l'Albo Pretorio del Comune per la durata consecutiva di 30 giorni;
- 6) di dare ogni più ampio mandato al Settore Urbanistica, ai sensi dell'articolo 17, comma 13 L.R. 56/1977, di procedere alla trasmissione della delibera alla Regione e all'Amministrazione Provinciale, unitamente all'aggiornamento delle cartografie;

- 7) di dare atto che il responsabile del procedimento del presente provvedimento, non oltre l'approvazione dello stesso, è il Dirigente del Settore Urbanistica, Attività Produttive e Politiche ambientali e mobilità - Ing. Massimiliano Galli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere al fine di dare piena attuazione alle norme di gestione del territorio;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.